

N. 2016 R.L.



**II TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il giudice del lavoro, dott.ssa

visto il ricorso;

vista la richiesta di sospensione;

ritenuta la non manifesta infondatezza dei motivi dell'opposizione anche in considerazione dell'onere probatorio gravante sull'Istituto in merito ai fatti costitutivi della pretesa azionabile in via esattoriale;

visto l'art.24 D.Lgs.46/99;

**sospende**

l'efficacia esecutiva del ruolo impugnato

**fissa**

per la prima comparizione delle parti l'udienza del 20/01/2017 a ore 12:30, onerando la parte ricorrente di notificare a controparte il ricorso e il presente decreto nei termini di legge.

Pordenone 03/08/2016.

Il Giudice del Lavoro



Decreto emesso dal Tribunale di Pordenone - Sez. lavoro in data 03.08.2016 in una causa contro Equitalia, INPS ed INAIL, avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento.

Il Tribunale ha sospeso - *inaudita altera parte* - gli atti impugnati sulla base delle contestazioni contenute nel ricorso avendo il Giudice ritenuto la non manifesta infondatezza dei motivi dell'opposizione anche in considerazione dell'onere probatorio gravante sull'Istituto in merito ai fatti costitutivi della pretesa azionabile in via esattoriale.

In particolare, si è eccepita la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps e agli altri istituti di previdenza che, a partire dal 1996, è ormai diventata di cinque anni.

Si è poi eccepita la decadenza dal potere di riscossione dei contributi in quanto, affinché le cartelle esattoriali possano spiegare i loro effetti (ossia costituire valido titolo esecutivo) nei confronti dei contribuenti, occorre che esse siano regolarmente notificate, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Stante la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali, si è altresì contestata l'inesistenza, o comunque la nullità o l'annullabilità, delle relative iscrizioni a ruolo.

Inoltre, quanto al requisito del *periculum in mora*, si è rilevato che dall'esecuzione può derivare al ricorrente un danno grave e, soprattutto, irreparabile, in considerazione della considerevole somma richiesta, pari a Euro 17.262,28, evidentemente incompatibile con la capacità finanziaria del contribuente, di cui si è dato atto dell'attuale stato di disoccupazione.

Causa seguita dall'avv. Andrea Ziletti